

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
ESTERNI**

(ART. 3, COMMA 56, LEGGE 244/2007)

Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 2/7/2008

ART. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, modificato dall'art. 46 del D.L. 112/08, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 09.06.2008.

ART. 2
PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3
LIMITI DI SPESA

1. Il regolamento di cui al precedente art. 1 indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati. La spesa massima è calcolata nella misura del 5% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198, della Legge 296/2006.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 3, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.

ART. 4
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile dell'Area interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza dell'idonea professionalità nell'ambito del servizio medesimo. Detta carenza si considera tale anche quando sia certificata la difficoltà a rispettare i tempi della programmazione degli interventi da effettuare.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori, se presenti. Per incarichi inferiori a

20.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.

4. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.
5. Gli avvisi di selezione per gli incarichi superiori a € 20.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, per la procedura comparativa, devono contenere:
 - a) l'oggetto e la modalità di esecuzione dell'incarico;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) la professionalità richiesta

ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1°, ai fini dell'efficacia, devono obbligatoriamente essere pubblicati, a cura del responsabile del procedimento, all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico con l'indicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso.

ART. 6 DISCIPLINARE D'INCARICO

1. L'incarico è conferito mediante stipulazione di un disciplinare approvato con determinazione assunta dal Responsabile dell'Area competente, adeguatamente motivata.
2. Il disciplinare d'incarico deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
 - la durata che deve essere commisurata all'entità dell'incarico. La proroga è ammessa, eccezionalmente, solo per completare le attività già avviate;
 - il luogo di espletamento dell'incarico;
 - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
 - il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta;
 - le modalità di verifica della prestazione resa..

ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile dell'area che ha conferito l'incarico verifica il corretto svolgimento dell'incarico medesimo, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri, il riscontro dell'attività svolta dall'incaricato e dei risultati raggiunti dovrà essere effettuato acquisendo una relazione o un riscontro puntuale a riguardo.

ART. 8
CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al *preventivo* controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 9
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
 - d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che comportano una spesa equiparabile a un rimborso e quindi di modica entità (partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzioni di pubblicazioni etc.).

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente atto.